



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE**

(Risoluzione municipale n° 508 del 31.10.2011)

Il Municipio di Cadempino, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

emana la seguente ordinanza:

- art. 1**
Campo d'applicazione La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Cadempino.
- art. 2**
Definizione Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.
- art. 3**
Divieti L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.
In particolare esso non è ammesso:
a) nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione di abitazioni;
b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
- parchi gioco (raggio di m 300);
- scuole pubbliche o private (raggio di m 300);
- chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300)
- CentroEventi (raggio di m 300);
c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di m 100).
- art. 4**
Infrazioni Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.
- art. 5**
Termini di ricorso Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

art. 6
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  M. Lehner



Il Segretario:  R. Sorci